



**PELLIZZER & PARTNERS**

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**AI GENTILI CLIENTI**

**- LORO SEDI-**

Circolare n. 3/2017

Castelfranco Veneto, 24 gennaio 2017.

**Oggetto: "Finanziaria 2017" ulteriori cenni di interesse**

Si riportano alcune disposizioni della L. 232/2016 (finanziaria 2017) esposte in forma di tabella riassuntiva con gli interventi di maggiore interesse. Per le tematiche già trattate nelle circolari precedenti e per quelle ritenute di interesse meno diffuso si riportano i soli riferimenti normativi.

Comma	Contenuto in sintesi
2,3	<b>Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili: riconfermate (con lievi modifiche)</b>
4-7	<b>Credito di imposta per le strutture ricettive</b> Per gli anni 2017 e 2018 viene riconosciuto un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal D.L. 83/2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65%, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo - utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi - con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020
8-13	<b>Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti: maxi-ammortamenti e iper-ammortamenti</b>
15	<b>Credito d'imposta per ricerca e sviluppo</b> Si estende di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter

	<p>beneficiare del credito di imposta (il riferimento è alle disposizioni del D.L. 145/2013). A decorrere dal 2017 si evidenziano due modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la misura dell'agevolazione (per le spese di ricerca in generale, stampi, attrezzature di laboratorio, competenze, private industriali, etc.) è elevata dal 25 al 50%;</li> <li>• rimane al 50% il bonus sulle spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (mentre non è più richiesta la qualifica di "personale altamente qualificato") e nei contratti di ricerca con Università, enti di ricerca ed imprese.</li> </ul> <p>Rimane il vincolo che la spesa dell'anno deve essere almeno pari a 30.000 euro e si deve evidenziare un incremento rispetto alle spese del triennio precedente.</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.</p> <p>L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.</p> <p>Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.</p> <p>Si chiarisce, infine, che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti</p>
<b>17-23</b>	<b>Regime di cassa per le contabilità semplificate: competenza per cassa obbligatoria.</b>
<b>37</b>	<p><b>Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine</b></p> <p>La disposizione incrementa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da <b>agenti o rappresentanti di commercio</b>.</p> <p>In concreto, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.</p>
<b>66-69</b>	<p><b>Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative</b></p> <p>Si rafforzano gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle <i>start-up</i> innovative e delle PMI innovative (D.L. 179/2012).</p> <p>Si prevede, in primo luogo, che a decorrere dall'anno 2017 l'investimento massimo detraibile sia aumentato a 1.000.000 euro (rispetto ai precedenti 500.000), mentre il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è aumentato a tre anni (rispetto ai 2 precedenti).</p> <p>Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata è aumentata al 30% del totale, anziché le precedenti misure del 19% (per le detrazioni) e del 20% (per le deduzioni).</p>

	<p>Gli atti costitutivi delle <i>start up</i> innovative sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria</p>
<p><b>152-154 e 157-159</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero</b></p> <p>Le disposizioni introducono un'imposta sostitutiva forfettaria opzionale sui redditi prodotti all'estero.</p> <p>In particolare, introducendo un articolo 24-<i>bis</i>, Tuir, si consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, a specifiche condizioni.</p>
<p><b>160-162</b></p>	<p><b>Premio di produttività</b></p> <p>La norma reca alcune novelle alla disciplina tributaria specifica - attualmente stabilita dall'articolo 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015, e dal D.M. 25 marzo 2016 - per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Si ricorda che tale regime tributario consiste in un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%.</p>
<p><b>165</b></p>	<p><b>Riduzione aliquota contributiva iscritti gestione separata Inps</b></p> <p>Si riduce, a regime, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l'aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.</p>
<p><b>210</b></p>	<p><b>No tax area pensionati</b></p> <p>Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda Irpef spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.</p>
<p><b>294</b></p>	<p><b>Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori</b></p> <p>Si introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008</p>
<p><b>353</b></p>	<p><b>Premio alla nascita</b></p> <p>La norma riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'Inps. Il premio è corrisposto a domanda della futura madre, e può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Esso non concorre alla formazione del reddito complessivo.</p>
<p><b>354</b></p>	<p><b>Congedo obbligatorio per il padre lavoratore</b></p>
<p><b>547-548</b></p>	<p><b>Imposta sul reddito d'impresa – IRI per ditte e società di persone in contabilità ordinaria</b></p>
<p><b>554-564</b></p>	<p><b>Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché</b></p>

	<b>rivalutazione dei beni di impresa</b>
<b>565-566</b>	<b>Assegnazione o cessione di beni ai soci. Estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa</b>
<b>617</b>	<p><b>Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica</b></p> <p>Aumenta (da 400 euro) a 564 euro per il 2016, 717 euro per il 2017, 786 euro per il 2018 ed 800 euro dal 2019 l'importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.</p> <p>A tal fine, novella la lettera e-bis) del comma 1, articolo 15, Tuir</p>
	<p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>Si ricorda che la legge di stabilità è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, ove non diversamente previsto.</p>

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

- Jari Vivian -

- Laura Edifizi-